

N. 3329

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa del senatore SARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2012

Modifica al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente l'esercizio della libera professione per il personale docente

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. - In tre anni nella scuola sono stati soppressi 80.000 posti da docente. Ci sono ancora più di 8.000 docenti di ruolo in esubero. In Italia la disoccupazione giovanile dei laureati è la più alta d'Europa. L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, al comma 56 prevede che il divieto di iscrizione in albi professionali non si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Lo stesso dicasi per i professori universitari a tempo definito, i quali hanno una riduzione nello stipendio.

I docenti statali invece, possono esercitare la libera professione, anche se hanno un orario di cattedra intero. Se anche nella scuola venisse consentita la libera professione solo a chi insegna con orario parziale di cattedra si libererebbero migliaia di posti di lavoro e ciò non sarebbe male in questi anni in cui sicuramente la disoccupazione non diminuirà, visti i tagli compiuti dal Governo. Sarebbero interessati a tale intervento normativo i professori avvocati, i commercialisti, i farmacisti, gli ingegneri, gli architetti, i chimici, gli agronomi....

Alla luce di quanto esposto, obbiettivo del presente disegno di legge, composto da un unico articolo, è quello di prevedere anche per il personale docente, analogamente a quanto stabilito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la possibilità di essere iscritti in albi professionali e quindi esercitare libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio, solo nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

- 1. All'articolo 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il comma 15 è sostituito dal seguente:
- «15. Al personale docente della scuola di ogni ordine e grado è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio, solo nell'ambito di rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno».